CAMERA DEI DEPUTATI N. 1065

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

E

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore FENOALTEA

TESTO UNIFICATO
APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 febbraio 1964 (*Stampati nn. **293** e **75***)

—

Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 marzo 1964

TESTO UNIFICATO

—

ART. 1.

È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

ART. 2.

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma.

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, ivi comprese le lettere: J, K, X, Y, W ».